



LA COMMARA & PARTNERS

STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO

ROMA

Viale Bruno Buozzi, 64 – 00197
tel.: +39 06 3218140
www.studiolacommara.it

MILANO

Via Sant'Andrea, 3 – 20121
tel.: +39 02 76013359
in partnership with: PG Legal



Tax Newsletter n. 11 – Ottobre 2020

Le News di questo mese:

1. **Appalti, contrasto tra la disciplina interna e la direttiva 2014/24/UE, art. 57, paragrafo 2, comma 2.**
2. **Aumento del capitale sociale di S.p.a. e S.r.l.: disciplina transitoria per i quorum costitutivi e deliberativi.**
3. **Accollo del debito tributario, stop alla compensazione con effetto retroattivo.**
4. **Sconto in fattura del Superbonus al 110%.**
5. **Cessione di fabbricati da demolire e trattamento fiscale delle plusvalenze.**
6. **La ricapitalizzazione delle PMI porta crediti d'imposta per i soci e per la società.**
7. **Assemblee societarie on-line: proroga fino al 15.10.2020.**

1. Appalti, contrasto tra la disciplina interna e la direttiva 2014/24/UE, art. 57, paragrafo 2, comma 2.

Il d.l. 16.7.2020, n. 76 (cd. Decreto Semplificazioni), entrato in vigore dal 17.7.2020, ha modificato l'art. 80, comma 4, del d.lgs. 18.4.2016, n. 50 (cd. Codice dei contratti pubblici), al fine di adeguare la normativa in esso contenuta alla Direttiva europea 2014/24/UE, art. 57, paragrafo 2, comma 2 che testualmente prevede: “ [...] *le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere o possono essere obbligate dagli stati membri a escludere dalla partecipazione a una procedura d'appalto un operatore economico se l'amministrazione aggiudicatrice può dimostrare con qualche mezzo adeguato che l'operatore economico non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte e contributi previdenziali [...]*”.

In sostanza, è stata introdotta la facoltà della stazione appaltante di escludere da una procedura d'appalto l'operatore economico nel caso in cui la stessa sia a conoscenza e possa adeguatamente dimostrare che quest'ultimo non abbia ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse e contributi previdenziali, anche non definitivamente accertati.

Affinché si concretizzi tale esclusione è necessario che la violazione di cui sopra sia superiore ad euro 5.000,00 e sia ostativa al rilascio del DURC o delle certificazioni emesse dagli enti previdenziali.

Tale previsione si aggiunge a quella dell'art. 80, comma 4, primo periodo, che prevede l'obbligo di esclusione dell'operatore economico laddove questi abbia commesso violazioni gravi, definitivamente accertate.

In entrambi i casi, comunque, l'esclusione non opera se prima della scadenza del termine di presentazione della domanda alla procedura d'appalto, l'operatore si impegna, in modo vincolante, a saldare le imposte o i contributi previdenziali, compresi gli eventuali interessi e multe, ovvero se il debito venga integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Si osserva, però, che la modifica introdotta dal legislatore italiano, in recepimento della citata direttiva, fa riferimento agli obblighi “*non definitivamente accertati*”, ponendo sul punto un problema di compatibilità della norma in esame con il diritto comunitario che,

invece, prevede espressamente la possibilità di esercitare la facoltà di esclusione nel caso in cui l'operatore economico "*non ha ottemperato agli obblighi*". Invero, procedendo ad un'interpretazione letterale del testo legislativo, così come modificato, si perviene ad un paradosso: la norma, infatti, potrebbe portare all'esclusione dell'operatore economico per il solo fatto di non aver ottemperato al pagamento dei debiti fiscali e contributivi richiesti, ad esempio, con un avviso di accertamento non definitivo e, dunque, in assenza di un vero e proprio obbligo di pagamento.

Sarebbe auspicabile un nuovo intervento sulla norma atto a modificare l'inciso esaminato che, comunque, in sede giudiziale, posta la predetta incompatibilità con il diritto dell'UE e attesa la vincolatività delle direttive, quali fonti del diritto, nel raggiungimento degli obiettivi da conseguire, dovrebbe essere disapplicato in virtù del principio di preferenza del diritto europeo sancito dall'art. 10 della Convenzione Europea.

2. Aumento del capitale sociale di S.p.A. e S.r.l.: disciplina transitoria per i quorum costitutivi e deliberativi.

L'art. 44 del d.l. 16.7.2020, n. 76, c.d. Decreto semplificazioni, ha introdotto delle modifiche transitorie, vigenti sino al 30.6.2021, alle norme del Codice civile che disciplinano l'aumento del capitale sociale delle S.p.A. e delle S.r.l..

Per quanto riguarda le S.p.A., fino al 30.6.2021 possono essere approvate con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, a condizione che sia rappresentata almeno la metà del capitale sociale, in deroga al quorum stabilito dall'art. 2368 c.c., secondo cui l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea, le deliberazioni aventi ad oggetto:

- (i) gli aumenti del capitale sociale;
- (ii) l'introduzione nello statuto della delega agli amministratori ad aumentare il capitale sociale.

In ordine all'aumento di cui alla prima tipologia di deliberazioni, si fa riferimento agli aumenti eseguiti mediante nuovi conferimenti, ai sensi degli artt. 2349 c.c. (sottoscrizioni degli aumenti di capitale liberate con conferimenti in denaro), 2440 c.c. (conferimento di beni in natura e crediti) e 2441 c.c. (offerta dell'aumento in opzione e dell'aumento di capitale che sia deliberato con esclusione o limitazione del diritto di opzione).

Per quanto riguarda, invece, l'introduzione nello statuto della suddetta delega agli amministratori, fino al 30.6.2021, l'art. 2443 c.c. prevede la possibilità di attribuire agli stessi la facoltà di aumentare una o più volte il capitale sociale sino ad un ammontare determinato e per un periodo di massimo cinque anni.

Per le S.r.l., invece, la normativa sancisce che, anche se lo statuto prevede maggioranze più elevate, sono approvate con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato nell'assemblea dei soci, a condizione che sia rappresentata almeno la metà del capitale sociale, le delibere aventi ad oggetto gli aumenti di capitale e l'introduzione nello statuto della delega agli amministratori ad aumentare il capitale sociale.



In relazione alle prime delibere, anche in questo caso, si fa riferimento a quelli eseguiti mediante nuovi conferimenti, previsti dagli artt. 2480 (decisioni aventi ad oggetto modifiche statutarie), 2481 (delega all'organo amministrativo ad aumentare il capitale sociale) e 2481 *bis* c.c. (offerta dell'aumento in sottoscrizione ai soci nonché dell'aumento di capitale che sia deliberato con esclusione o limitazione del diritto di opzione). In ordine, invece, all'introduzione nello statuto della delega agli amministratori ad aumentare il capitale sociale, sempre entro il 30.6.2021, l'art. 2481 c.c. prevede che lo statuto può attribuire agli amministratori tale facoltà senza prescrivere un limite massimo all'emissione sino ad un ammontare determinato e senza prevedere un limite temporale. Infine, la disciplina transitoria sopra descritta prevede che le società con azioni quotate in mercati regolamentati possono deliberare l'aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, con esclusione del diritto di opzione, anche in mancanza di espressa previsione statutaria, nei limiti del 20% del capitale sociale preesistente. Rispetto alla disciplina previgente, le modifiche comportano l'applicazione della normativa anche alle società le cui azioni sono negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, nonché l'innalzamento dal 10% al 20% del limite entro il quale può essere escluso il diritto di

opzione dei soci, qualora sia deliberato un aumento di capitale e il prezzo di emissione delle nuove azioni corrisponda al valore di mercato delle azioni stesse e ciò sia confermato in un'apposita relazione redatta da un revisore legale o da una società di revisione.

3. Accollo del debito tributario, stop alle compensazioni con effetto retroattivo.

Nell'ottica di comporre un annoso contrasto interpretativo derivante dalla mancata emanazione dei decreti attuativi previsti dal comma 6 dell'art. 8 della legge 27.7.2000, n. 212, cd. Statuto del Contribuente, il legislatore, con il decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020 (d.l. 26.10.2019, n. 124), ha previsto all'art. 1, rubricato "*Accollo del debito d'imposta altrui e divieto di compensazione*", che "*Chiunque, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si accolli il debito d'imposta altrui, procede al relativo pagamento secondo le modalità previste dalle diverse disposizioni normative vigenti. Per il pagamento, in ogni caso, è escluso l'utilizzo in compensazione di crediti dell'accollante*", sancendo altresì il recupero dell'imposta in capo all'accollato con applicazione delle sanzioni sia per l'accollato che per l'accollante.

Siffatta disposizione si pone in linea con la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.140/E del 2017 che aveva già negato la possibilità di compensare il debito fiscale accollato con un credito fiscale vantato dall'accollante nei confronti dell'Erario.

In tale contesto normativo, si è inserita la sentenza n. 5753 del 2020 emessa dalla CTP di Roma che ha sancito l'irretroattività della norma sopra citata, precisando che prima dell'emanazione della normativa de qua era legittima la compensazione del debito accollato con i crediti fiscali dell'accollante. Non aveva alcun rilievo il fatto che l'Agenzia delle Entrate negasse tale possibilità dal momento che nel nostro ordinamento la prassi, come espressa nelle risoluzioni, in *species* nella risoluzione n. 140/E del 2017, non ha valore di legge e non è, quindi, vincolante. Dunque, l'impossibilità di procedere alla compensazione nei termini sopra descritti opera *ex tunc* e non può applicarsi retroattivamente.

4. Sconto in fattura del Superbonus al 110%.

Il Superbonus previsto dall'art. 119 del d.l. n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020, per gli interventi di riqualificazione energetica ed antisismici è senza dubbio un incentivo fiscale di notevole portata, grazie alla detrazione del 110% prevista sulle spese sostenute dal contribuente, e lo sconto in fattura, previsto dall'art. 121 dello stesso decreto. E' utile analizzare il meccanismo di



applicazione del predetto sconto. L'opzione dello "sconto in fattura" che consiste, sostanzialmente, nell'acquisizione, da parte di uno o più dei fornitori, della detrazione spettante al contribuente in cambio di uno sconto sul corrispettivo da corrispondere a questi per un importo equivalente. Lo sconto applicato non dovrà essere necessariamente per il totale della fattura, ma potrà essere anche solo per una parte. In tale ultimo caso, una parte della detrazione verrà trasferita al fornitore e la restante rimarrà in capo al contribuente, che potrà liberamente usufruirne o successivamente cederla a un terzo. Qualora lo sconto venga effettuato per l'intero corrispettivo dovuto, è pacifico che verrà trasferito il 110% della detrazione. Dubbi, invece, persistevano nel caso di un trasferimento parziale del 50%. L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 24/E dell'8.8.2020, ha fornito dei chiarimenti in merito, precisando che il trasferimento sarà riparametrato per equivalente.

Andando ad analizzare il procedimento, il primo passo che il contribuente dovrà fare sarà quello di trovare l'accordo con il fornitore, poiché lo sconto *de quo* è un'opzione cui il contribuente può accedere ma non è un obbligo per il fornitore il quale potrebbe non voler acquisire il credito.

I fornitori che applicano lo sconto dovranno inserire in fattura la dicitura "*sconto praticato in applicazione alle previsioni dell'articolo 121 del d.l. n. 34/2020*". Una volta trovato il fornitore ed eseguiti gli interventi che genereranno la detrazione prevista dal cd.

Superbonus, posta la presenza di tutti i requisiti previsti dall'art. 119 del d.l. n. 34/2020, sarà il turno dei tecnici. Infatti, gli interventi effettuati dovranno essere supportati dalle dichiarazioni asseverate dei tecnici, redatte secondo i modelli predisposte dal MISE e trasmesse telematicamente all'ENEA. Tali dichiarazioni devono attestare che:

- (i) l'intervento realizzato sia conforme ai requisiti tecnici richiesti dalla normativa;
- (ii) le spese sostenute siano congrue e che vi sia il miglioramento energetico di due classi, o il raggiungimento della classe più elevata.

Per gli interventi antisismici, invece, è richiesta una dichiarazione asseverata da parte dei tecnici incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori e del collaudo statico dell'edificio, ognuno per le proprie competenze professionali.

Per usufruire dello sconto in fattura, inoltre, sarà necessario *“richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta”*, rilasciato dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF.

Il passo conclusivo consisterà nella trasmissione telematica del modello denominato *“Comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica”*, pubblicato dall'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento n. 283847/2020 dell'8.8.2020. Con la predisposizione di questo modello ed il suo accoglimento, l'esercizio dell'opzione dello sconto in fattura diverrà effettivo ed irreversibile, con conseguente trasferimento della detrazione dal contribuente al fornitore che potrà usufruirne liberamente, ovvero cederlo a terzi.

5. Cessione di fabbricati da demolire e trattamento fiscale delle plusvalenze.

L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 23/E del 29.7.2020 sul *“Trattamento fiscale delle plusvalenze derivanti dalla cessione di fabbricati cd. da demolire, articolo 67 comma 1, lettera b), del TUIR”*, ha chiarito che se su un'area insiste un qualsivoglia fabbricato da demolire, la stessa area deve dirsi già edificata e non può essere ricondotta alla previsione di area suscettibile di utilizzazione edificatoria di cui all'art. 67 del d.P.R. 22.12.1986, n. 917, atteso che la potenzialità edificatoria si è già consumata.



A tal proposito, l'art. 67, comma 1, lettera b) del d.P.R. n. 917/1986 include fra i redditi diversi, se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente, *«le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonché, in ogni caso, le plusvalenze a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione»*.

La disposizione in esame contempla due distinte ipotesi di plusvalenza, scaturenti l'una dalla cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni e l'altra dalla cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria.

Nella prima ipotesi, condizione per l'imponibilità della plusvalenza è che la cessione dell'immobile intervenga entro cinque anni dall'acquisto o dalla costruzione del cespite, salvo particolari eccezioni (ovvero con esclusione dei beni acquisiti per successione e delle unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono adibite ad abitazione principale del cedente e dei suoi familiari). La logica sottesa è di assoggettare a tassazione i guadagni derivanti dalle cessioni immobiliari poste in essere con l'intento speculativo, che si presume quando intercorra un arco temporale inferiore a cinque anni tra la data di acquisto o costruzione dell'immobile e quella di vendita dello stesso.

Nella seconda ipotesi (cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria), l'imponibilità della plusvalenza non soggiace a condizioni e si ricollega al semplice intervento della destinazione edificatoria in sede di pianificazione urbanistica dei terreni ceduti. Conseguentemente, per l'individuazione del corretto trattamento fiscale applicabile ad una cessione immobiliare, assume preminente rilievo stabilire se oggetto della compravendita sia un fabbricato oppure un terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria.



Con la Risoluzione n. 395/E del 22.10.2008 è stato chiarito che la vendita a titolo oneroso di fabbricati ricadenti in un'area oggetto di un piano di recupero, approvato in via definitiva dal Comune, è riconducibile alla fattispecie della cessione di terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria di cui all'articolo 67, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 917/1986, con conseguente tassabilità della plusvalenza a prescindere dal periodo di possesso del cespite. L'Amministrazione finanziaria, sia in sede di risposta alle istanze di interpello che nell'emanazione degli avvisi di accertamento, aveva dato applicazione generalizzata al principio espresso nella citata risoluzione, riferendolo anche ad altre casistiche, tra cui le cessioni di fabbricati cd. «da demolire».

Con riferimento al corretto trattamento fiscale delle plusvalenze in caso di cessione di un edificio da demolire, di recente l'Agenzia ha, invece, fatto propria la posizione della Corte di Cassazione, che si è espressa in merito sancendo che, ai fini dell'imponibilità della plusvalenza ex art. 67, comma 1, lettera b) del d.P.R. n. 917/1986, se oggetto del trasferimento a titolo oneroso è un edificio, tale trasferimento non può mai essere riqualficato come cessione di area edificabile, nemmeno quando l'edificio è destinato alla successiva demolizione e ricostruzione o quando l'edificio non assorbe la capacità edificatoria del lotto su cui insiste (cfr. *Cass. 21.2.2019, n. 5088*).

6. La ricapitalizzazione delle PMI porta crediti d'imposta per i soci e per la società.

Il Governo, con l'art. 26 del d.l. n. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio), ha previsto un articolato sistema di agevolazioni fiscali e di misure di sostegno finanziario dirette ad incentivare i conferimenti patrimoniali dei soci in società di medie dimensioni con sede nel territorio nazionale. Nello specifico, ai soci conferenti viene riconosciuto un credito d'imposta pari al 20% delle somme conferite, mentre per la società ripatrimonializzata viene previsto un differente criterio di calcolo del credito d'imposta, parametrato alle perdite realizzate e al patrimonio netto della società.

I soggetti coinvolti sono società di capitali, quali società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, anche semplificata e società cooperative, con l'esclusione degli intermediari finanziari e delle società di partecipazione non finanziaria e finanziaria, aventi sede legale e amministrativa in Italia, che abbiano i seguenti requisiti:



- (i) un ammontare di ricavi - art. 85, comma 1, lettere a) e b), del d.P.R. n. 917/1986- relativo al periodo d'imposta 2019, superiore a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro. La soglia minima si innalza a 10 milioni se la società intende aderire al fondo istituito per l'emissione di strumenti finanziari partecipativi connessi alla patrimonializzazione;
- (ii) nei mesi di marzo e aprile 2020 un calo dei ricavi non inferiore al 33% rispetto all'anno 2019 a causa dell'emergenza COVID-19;
- (iii) che hanno deliberato ed eseguito (dopo il 19.7.2020 – data di entrata in vigore del Decreto Rilancio - ed entro il 31.12.2020) un aumento di capitale a pagamento integralmente versato;
- (iv) alla data del 31.12.2019 non rientravano nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, del regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014;
- (v) che versano in una situazione di regolarità contributiva e fiscale;
- (vi) in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
- (vii) che non rientrano tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- (viii) che non si trovano nelle condizioni ostative di cui all'art. 67 del d.lgs. 6.9.2011, n. 159, e quindi in caso di applicazione delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II del c.p.;
- (ix) nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all'art. 12, comma 2, del d.lgs. 10.3.2000, n. 74 (i.e. interdizione dai pubblici uffici per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni).

In sostanza, è riconosciuto ai soci conferenti, persone fisiche o giuridiche, un credito d'imposta nella misura del 20% della somma investita in una o più società e fino ad un massimo di euro 400.000,00. L'investimento massimo su cui calcolare il credito d'imposta non potrà in ogni caso eccedere i 2 milioni di euro e la partecipazione deve

essere posseduta fino al 31.12.2023. Inoltre, è previsto che la conferitaria non debba distribuire riserve, di qualsiasi tipo, prima del 1.1.2024, a pena di decadenza dall'agevolazione.

Mentre, alle società ricapitalizzate è riconosciuto, a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, un credito d'imposta sulle perdite registrate nell'anno 2020 nella misura del 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell'aumento del capitale di cui sopra effettuato entro il 31.12.2020.

Tali crediti d'imposta, per conferente e conferitaria, sono tra loro cumulabili, fermo restando che l'importo complessivo lordo delle suddette misure per ciascuna società non può eccedere l'ammontare di euro 800.000,00.



Oltre ai benefici fiscali, l'art. 26 in discorso prevede l'istituzione di un apposito fondo denominato "Fondo Patrimonio PMI", gestito da Invitalia, che è finalizzato a sottoscrivere, entro il 31.12.2020 entro i limiti della dotazione del Fondo, obbligazioni o titoli di debito emessi dalle predette società, per un ammontare massimo pari al minore importo tra tre volte l'ammontare dell'aumento di capitale e il 12,5% dell'ammontare dei ricavi prodotti nel periodo d'imposta 2019. Tali strumenti finanziari sono remunerati a un tasso agevolato ed il finanziamento deve essere destinato ad investimenti, capitale circolante e costi del personale.

7. Assemblee societarie on-line: proroga fino al 15.10.2020.

L'art. 71 del d.l. 14.8.2020, n. 104 (cd. Decreto Agosto), ha prorogato le modalità di convocazione in modalità semplificata previste dall'art. 106, commi 2-6, del d.l. 17.3.2020, n. 18 (cd. Decreto Cura Italia) fino al 15.10.2020, in luogo del 31.7.2020. In particolare, l'articolo in esame dispone che *“alle assemblee delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata, delle società cooperative e delle mutue assicuratrici, convocate entro il 15 ottobre 2020, continuano ad applicarsi le disposizioni dei commi da 2 a 6 dell'articolo 106 del decreto-*

legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27". La precisazione dei commi, non prevedendo il differimento generalizzato di tutte le disposizioni originarie, introduce, di fatto, delle innovazioni all'art. 106 del Decreto Cura Italia. Tra queste novità, ad esempio, non viene prevista la stessa proroga a favore delle associazioni e delle fondazioni che avevano trovato collocazione nel comma 8-*bis* introdotto in sede di conversione del citato decreto legge.

Qualora la società ritenesse utile od opportuno adeguare lo statuto per mantenere, anche per il futuro, le modalità di tenuta delle assemblee previste a seguito della pandemia, potrebbe utilizzare questo ulteriore periodo di gestione "in remoto" per convocare un'assemblea destinata a modificare lo statuto e poter, così, legittimamente mantenere la gestione delle assemblee anche con modalità a distanza.





Lo **Studio Legale e Tributario La Commara & Partners** nasce dalla volontà del Fondatore di creare una dinamica struttura multidisciplinare composta da avvocati e dottori commercialisti, con sedi in Roma e Milano, che offre servizi professionali altamente qualificati di consulenza e assistenza fiscale, legale e aziendale. Lo Studio, fondato nel 2001 dall'Avv. Umberto La Commara, è costituito da un team di professionisti che hanno maturato elevate competenze in diverse aree di attività e precisamente: fiscalità delle imprese, consulenza tributaria in sede di verifiche e controlli fiscali, difesa del contribuente nelle controversie dinanzi alle Commissioni tributarie ed alla Suprema Corte di Cassazione, operazioni societarie straordinarie e M&A, nonché revisione legale, consulenza contabile e amministrativa. Ci occupiamo, inoltre, di consulenza ed assistenza processuale in materia di diritto civile, diritto penale e diritto del lavoro. Il metodo utilizzato per la consulenza e difesa in giudizio è incentrato sulla relazione “personalizzata” con ogni tipologia di cliente, dalle piccole, medie e grandi imprese alle persone fisiche e caratterizzato da alta specializzazione dei professionisti che associano competenze a tempestività e creatività, curando ogni dettaglio, con il fine di poter offrire una consulenza completa, efficace e multidisciplinare.



La presente newsletter contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. Lo Studio La Commara & Partners non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando la presente newsletter.



Edizione a cura dei professionisti:

Avv. Roberta Dorotea Roscigno

Avv. Emilio Costarella

Avv. Maria Paola Ferraro

Dott. Valentina Lupi

Dott. Marco Caprini

Dott. Francesco Santori

Dott. Virginia Fiori



LA COMMARA & PARTNERS
STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO

CONTATTI:

Roma: Viale Bruno Buozzi, 64 – 00197 | tel: +39063218140

Milano: Via Sant'Andrea, 3 – 20121 | tel: +390276013359

r.rosigno@studiolacommara.it

e.costarella@studiolacommara.it

p.ferraro@studiolacommara.it

v.lupi@studiolacommara.it

m.caprini@studiolacommara.it

f.santori@studiolacommara.it

v.fiori@studiolacommara.it